CAMERA DEI DEPUTATI N. **2582**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DORI

Modifiche agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale, in materia di violenza sessuale e di atti persecutori, nonché all'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Presentata l'8 settembre 2025

Onorevoli Colleghi ! – Come dimostrano anche gli ultimi tragici accadimenti, i numeri dei femminicidi in Italia rimangono allarmanti. Presso la Direzione centrale della polizia criminale, il Servizio analisi criminale si occupa anche di analizzare tutti gli episodi delittuosi riconducibili alla violenza di genere, attraverso l'estrazione di dati statistici. L'analisi svolta dal citato Servizio offre una panoramica precisa: nel periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2025 il numero degli eventi è in aumento: fa registrare un incremento il numero di omicidi commessi dal *partner* o *ex partner* che, rispetto allo stesso periodo del 2024, passa da trentatré a quaranta (21 per cento), così come il numero delle vittime di sesso femminile che da ventotto passa a trentaquattro (21 per cento). Tutto ciò denota una difficoltà nella gestione di tale fenomeno criminale e nell'individuazione di interventi mirati e concreti. La violenza contro le donne continua a rappresentare una delle più gravi violazioni dei diritti umani nel nostro Paese, un fenomeno strutturale e trasversale che attraversa ogni ambito sociale e territoriale.

Nonostante i numerosi interventi normativi degli ultimi anni, permangono lacune nell'attuazione delle misure di prevenzione, di protezione e di sostegno alle vittime. L'insufficienza delle risposte istituzionali rischia di tradursi in una sostanziale « tolleranza della violenza », minando i princìpi fondamentali di uguaglianza, dignità e libertà. È dunque necessario un impegno più incisivo e organico, che restituisca centralità alla tutela delle donne e all'effettività dei diritti. La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza 7 aprile 2018, con riferimento al caso « Landi contro Italia », ha condannato l'Italia per « ina-

deguatezza nella tutela delle donne che denunciano ». La stessa Corte ha condannato più volte l'Italia per la gestione dei casi di violenza di genere, sottolineando la mancanza di tutela effettiva delle vittime e la presenza di stereotipi di genere anche all'interno del sistema giudiziario. Le molteplici condanne subite dall'Italia evidenziano l'insufficiente protezione delle vittime di violenza. Le gravi carenze emerse in numerosi casi di cronaca, lungi dall'essere riconducibili a disfunzioni episodiche o a limiti operativi di singoli attori istituzionali, rivelano criticità sistemiche profonde e persistenti. L'azione pubblica si è dimostrata spesso frammentata e inadeguata: è invece necessario superare un approccio meramente emergenziale, in modo da tutelare in modo effettivo i diritti delle donne.

La presente proposta di legge consta di 3 articoli.

Con l'articolo 1 si apportano modifiche all'articolo 609-*bis* del codice penale, riconoscendo a livello normativo il fenomeno psicologico della paralisi mentale o fisica, cosiddetto « *freezing* », che attiene al concetto di consenso nell'ambito della violenza sessuale. Con l'introduzione del comma aggiuntivo si intende affermare con chiarezza che la paralisi mentale o fisica non può essere in alcun modo interpretata come consenso, riconoscendo così un meccanismo ampiamente documentato a livello scientifico e offrendo in tale modo maggiori possibilità di tutela alle donne vittime di violenza sessuale. Ciò in conformità a recenti pronunce giurisprudenziali, da ultimo la sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, 11 febbraio 2025, n. 22297, nella quale viene stabilito che un contatto corporeo repentino su zone erogene integra il reato di violenza sessuale a prescindere dalla durata dell'atto o dalla reazione. La reazione della vittima può infatti essere bloccata dal *freezing*. Pertanto, anche a livello normativo, va tenuto in considerazione anche il dissenso non espresso: la sorpresa può dunque impedire la reazione della vittima e il ritardo nel dissenso, che resta elemento implicito della fattispecie, e ciò non esclude la violenza sessuale. Si vuole così adattare la nostra normativa a quella di altri Paesi, da ultimo la Norvegia, che hanno introdotto nel codice penale il concetto della paralisi mentale o fisica. Tale intervento si rende necessario per evitare distorsioni interpretative che rischiano di legittimare comportamenti lesivi della libertà sessuale, il *cliché* della vittima ideale vuole cedere il passo a quel blocco mentale o fisico, ossia il *freezing*, ormai scientificamente riconosciuto.

L'articolo 2 si inserisce nel solco di un'evoluzione giurisprudenziale volta a rafforzare gli strumenti di tutela contro le condotte persecutorie di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale. Può infatti accadere che taluni comportamenti della vittima sembrino, in apparenza, incompatibili con uno stato di paura o di grave turbamento emotivo. Ad esempio, la decisione di rispondere a un messaggio, di accettare un incontro o di mantenere un contatto con l'agente. Tali condotte, tuttavia, non possono essere automaticamente interpretate come segno di consenso o di assenza di timore. Infatti, in contesti di relazione patologica e di persecuzione, la vittima può trovarsi in una condizione di soggezione psicologica che limita la sua libertà di autodeterminazione. La disponibilità a un ultimo incontro, a un chiarimento o a un apparente gesto di apertura non deriva da una volontà genuinamente libera, ma rappresenta piuttosto una strategia di sopravvivenza, un tentativo di « contenere » l'aggressore o di crearsi un'illusione di controllo sulla situazione. Si tratta quindi di comportamenti che, lungi dall'escludere lo stato di paura e di oppressione, ne sono spesso la diretta manifestazione: la vittima agisce nella speranza di sottrarsi alla pressione persecutoria, adottando condotte che sembrano concilianti ma che, in realtà, costituiscono l'esito della condizione di soggezione psicologica indotta dalle condotte moleste e minacciose. Ne consegue che, sul piano interpretativo, l'analisi della condotta della persona offesa non può limitarsi a una lettura meramente formale o estrapolata dal contesto. Occorre invece tenere conto della dinamica di progressiva compressione della libertà individuale che caratterizza la violenza psicolo-

gica: l'apparente consenso è viziato e non elimina né il timore né l'ansia né la condizione di sofferenza che integrano il reato di « stalking ». La vittima può essere indotta da questa soggezione psicologica anche nella vana speranza di placare le intenzioni dell'autore o evitare conseguenze peggiori.

L'articolo 3 apporta, infine, modifiche all'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale con riferimento alla misura coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Attualmente la disposizione prevede il mantenimento di una distanza non inferiore a cinquecento metri dalla persona offesa o dai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa. Sul modello francese, in aggiunta a questo distanziamento di « allerta », si propone l'introduzione di un ulteriore livello di « preallerta ». In Francia, infatti, il giudice, nel disporre l'utilizzo del braccialetto elettronico, determina la distanza applicabile al divieto di avvicinamento, prevedendo due aree distinte: una zona di preallerta, con una distanza da due a venti chilometri, e una zona di allerta, con una distanza da uno a dieci chilometri. Se la zona di preallerta viene attraversata dall'autore delle violenze, la centrale di monitoraggio lo contatta e gli ordina di tornare indietro. Se il soggetto rispetta l'ordine non viene redatto alcun rapporto sul fatto. Se lo stesso si rifiuta di obbedire o non risponde alla chiamata della centrale di monitoraggio ed entra nella zona di allerta, la centrale stessa contatta la stazione di polizia più vicina per adottare le misure necessarie a proteggere la vittima e arrestare il soggetto che indossa il braccialetto. L'articolo 3 prevede, quindi, che il giudice definisca contestualmente un livello di « allerta » e un livello di « preallerta », comunque non inferiore a duemila metri, al cui superamento l'imputato o l'indagato viene immediatamente contattato al fine di impedire il suo ingresso nella zona di allerta, rendendo quindi più efficace tale misura e la tutela della persona offesa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 609-*bis *del codice penale in materia di violenza sessuale)*

1. All'articolo 609-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La paralisi mentale o fisica della persona offesa, ricorrendo la condotta di cui al primo comma, non può essere valutata come mancanza di dissenso »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « Alla stessa pena » sono inserite le seguenti: « di cui al primo comma ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 612-*bis *del codice penale in materia di atti persecutori)*

1. All'articolo 612-*bis* del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Qualora le condotte poste in essere dalla persona offesa siano determinate da uno stato di soggezione psicologica non è esclusa la configurabilità del reato di cui al primo comma ».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 282-*ter *del codice di procedura penale in materia di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)*

1. All'articolo 282-*ter* del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « distanza » sono inserite le seguenti: « di allerta »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 il giudice stabilisce una determinata distanza di preallerta, comunque non inferiore a duemila metri, al cui superamento l'imputato o l'indagato viene immediatamente contattato al fine di impedire la violazione della distanza di allerta stabilita ai sensi del medesimo comma 1 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0158970